

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1797 del 12/04/2018
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 - Castiglioni Valerio Azienda Agricola - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i. rilasciata per l'attivita' IPPC esistente di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sito in comune di Brisighella, localita' Marzeno, Via Feligara n. 3. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1892 del 12/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici APRILE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - L.R. n.13/2015 - DGR n.1795/2016 - **CASTIGLIONI VALERIO AZIENDA AGRICOLA - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i.** rilasciata per l'attività IPPC esistente di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) sito in comune di Brisighella, località Marzeno, Via Feligara n. 3.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA.

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione di modifica dell'AIA n. 1532 del 21/10/2015 e s.m.i., presentata tramite Portale IPPC-AIA in data 08/02/2018 (PGRA/2018/1940 del 09/02/2018), ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., dal gestore **Azienda Agricola Castiglioni Valerio**, con sede legale in comune di Brisighella, località Marzeno, via Maddalena n. 7 (P.I. 02575250408), relativa all'installazione di allevamento intensivo suinicolo sito in comune di Brisighella, località Marzeno, via Feligara n.3, inerente la variazione del ciclo produttivo con conseguente diminuzione della potenzialità massima di allevamento da 2.550 capi a 2.137 capi, e aggiornamento della documentazione tecnica correlata;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n.5858/2018, emerge che:

- con provvedimento n. 1532 del 19/05/2014 del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata ai sensi del titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Società Cooperativa Agricola C.L.A.I., in qualità di gestore, avente sede legale in comune di Imola, località Sasso Morelli, via Gambellara, 62/A (P.IVA 00502551203), per la prosecuzione e lo svolgimento dell'attività di allevamento intensivo suinicolo di cui al punto 6.6. lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. nell'impianto IPPC sito in comune di Brisighella, località Marzeno, via Feligara, 3, con potenzialità massima autorizzata pari a 2.550 capi;
- con Determinazione n. DET-AMB-2017-741 del 15/02/2017 del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ravenna è stata volturata la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1532 del 19/05/2014 da "C.L.A.I. Soc. Coop. Agr.", avente sede legale in comune di Imola (BO), località Sasso Morelli, Via Gambellara n.62/A (P.I. 00502551203) ad "Azienda Agricola Castiglioni Valerio", con

sede legale in comune di Brisighella, località Marzeno, via Maddalena n. 7 (P.I. 02575250408), tale per cui a far data dal 01/01/2017 il gestore dell'allevamento sito in comune di Brisighella, località Marzeno, via Feligara n.3, risulta essere l'Azienda Agricola Castiglioni Valerio;

- in data 29/06/2017 è stata effettuata presso l'installazione gestita dalla Azienda Agricola Castiglioni Valerio sita in comune di Brisighella, località Marzeno, via Feligara n.3, la visita ispettiva programmata finalizzata alla verifica del rispetto delle condizioni e prescrizioni definite nell'AIA n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i., dalla quale non sono emerse non conformità. Tuttavia è stata individuata la necessità di aggiornare informazioni e documenti, come indicato al punto 6 del Rapporto Ispettivo, trasmesso da ARPAE – Servizio Provinciale di Ravenna con nota PGRA/2017/11553 del 28/08/2017;
- in data 08/02/2018 il gestore Azienda Agricola Castiglioni Valerio ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i (acquisita al ns. PGRA/2018/1940 del 09/02/2018), ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In particolare, anche in riferimento alle indicazioni definite al capitolo 6, del succitato Rapporto Ispettivo, l'Azienda propone:

1. aggiornamento della descrizione del ciclo produttivo: i ricoveri in uso vengono destinati alla fase di ingrasso, con accrescimento del capo da 25-30 kg a circa 160 kg, senza effettuazione di spostamenti interni tra i capannoni (a differenza di quanto effettuato dal precedente gestore che dedicava singoli ricoveri alla sola fase di magronaggio, da 30 kg a 70kg). Per cui ogni singolo capo in ingresso verrà destinato ad un ricovero ove sarà allevato fino al raggiungimento del peso finale. Verrà inoltre tendenzialmente effettuato un solo ciclo annuale, della durata di circa 240 giorni;
 2. diminuzione della potenzialità massima di allevamento da 2.550 capi a 2.137 capi: la dismissione della fase di magronaggio effettuata nei ricoveri 8a e 11, in favore dello svolgimento dell'intero ciclo di ingrasso suini da 25-30 kg a circa 160 kg, prevede il ricalcolo della superficie utile di allevamento, ai sensi del D.Lgs. 122/2011, in ragione della categoria di suini allevata. Questo comporta un aumento della superficie libera per capo allevato da 0,40-0,55 mq/capo (magroni) a 1,00 mq/capo (per suini oltre i 110 kg p.v.), con conseguente riduzione del numero dei posti suini da 2.550 capi a 2.137 capi;
 3. scorporazione dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche dall'AIA: le civili abitazioni, precedentemente connesse all'installazione, a seguito della variazione gestionale, non fanno più parte del del perimetro aziendale attuale né vengono gestite dall'Azienda Castiglioni Valerio, per cui si considerano non funzionalmente connesse all'installazione IPPC in oggetto e per tale motivo viene stralciata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche da esse derivanti (Punto di scarico S4) dall'AIA in oggetto. Le abitazioni sono in proprietà e in uso a C.L.A.I. Soc. Coop. Agr., la quale ha in carico tutti gli obblighi connessi dalla norma ambientale di riferimento. Anche la linea delle acque bianche in cui recapitano i pluviali delle civili abitazioni è da ritenersi esclusa dalla gestione dell'Azienda Castiglioni Valerio (Punto di scarico S1);
 4. aggiornamento del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte: l'Azienda non ricade nel campo di applicazione della DGR 286/05 e DGR 1860/06, in quanto le aree scoperte sulle quali vengono svolte le attività connesse all'allevamento sono gestite in modo tale da non creare contaminazione alle acque meteoriche di dilavamento delle stesse;
- in data 12/03/2018 il gestore Azienda Agricola Castiglioni Valerio ha trasmesso, tramite PEC, documentazione integrativa a titolo volontario, acquisita al PGRA/2018/3355 del 13/03/2018, relativa una implementazione nella descrizione del ciclo produttivo e completa della stima delle emissioni in atmosfera con specifico riferimento al documento BAT Conclusions;
 - la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
 - la variazione del ciclo produttivo riguarda esclusivamente la modifica della modalità di gestione degli spazi di allevamento, che non prevede la modifica della categoria IPPC allevata. La variazione riguarda l'eliminazione della fase di magronaggio precedentemente svolta nei ricoveri 8a e 11, in favore di una unica fase di accrescimento del suino da 25-30kg al peso finale di vendita di circa 160kg, in tutti i ricoveri (8a, 8b, 9, 10, 11);
 - il ricalcolo della Superficie Utile di Allevamento (SUA) è stato effettuato in conformità all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 122/2011, che stabilisce i requisiti minimi generali per la protezione dei suini, per cui per l'allevamento di suini di peso vivo superiore a 110 kg deve essere disponibile una superficie libera di almeno 1,00 mq/capo;
 - in merito alla matrice "emissioni in atmosfera", a seguito della riduzione della potenzialità massima, da 2.550 capi a 2.137 capi, le emissioni totali derivanti dall'intero processo subiranno una diminuzione stimata di circa il 25% di ammoniacale e di circa il 22% di metano.

La Tab. 2.1 “BAT-AEL delle emissioni nell’aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini”, inserita nel documento BAT Conclusions, fissa il limite prescrittivo per il parametro Ammoniaca (come NH₃) ricompreso nel range 0,1 – 2,6 kg NH₃/posto animale/anno, per la specie animale “suini da ingrasso”. Tale range può variare in caso di adozione di determinate tipologie di stabulazione, o di combinazioni con tecniche di gestione nutrizionale.

Il fattore emissivo calcolato dall’Azienda con il supporto del software Net-IPPC, considerando le emissioni totali di ammoniaca provenienti da tutti i ricoveri utilizzati, risulta pari a 2,24 kg NH₃/posto animale/anno. Tale aspetto è sostanzialmente in linea con il documento BAT Conclusions, fermo restando che in occasione del Riesame dell’Autorizzazione, verrà verificato il rispetto del limite per ogni singolo capannone, in relazione alle BAT che l’Azienda applica o intende applicare, entro i tempi stabiliti dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (ovvero entro il 21/02/2021);

- come stabilito dal Calendario Regionale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Determinazione n.203060 del 14/12/2017, l’Azienda è tenuta alla presentazione dell’istanza di Riesame entro il termine perentorio del 10/08/2018;
- la modifica prospettata evidenzia una generale riduzione degli impatti ambientali per quanto riguarda le matrici ambientali relative a: emissioni in atmosfera, prelievo idrico di acqua da risorsa sotterranea, consumo energetico, produzione di effluenti zootecnici;
- l’Azienda ha provveduto alla presentazione del relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA n. 1532 del 19/05/2014;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la nota circolare Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 con cui il MATTM ha recentemente diramato primi indirizzi per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di IPPC recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è l’Ing. Marcella Chiri, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche, già citate nelle premesse, proposte dalla **Azienda Agricola Castiglioni Valerio**, avente sede legale in comune di Brisighella, località Marzeno, via Maddalena n. 7 (P.I. 02575250408) e installazione in comune di Brisighella, località Marzeno, via Feligara n.3, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL’AIA**;
2. **di rilasciare** alla **Azienda Agricola Castiglioni Valerio**, in qualità di gestore, **l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i.**, per lo svolgimento dell’attività di allevamento intensivo suinicolo di cui al punto 6.6. lettera b) dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. nell’installazione sita in comune di Brisighella, località Marzeno, via Feligara n.3;
3. **di aggiornare** l’AIA **n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i.** in relazione alle modifiche tecniche, già citate nelle premesse del presente provvedimento, per:
 - aggiornamento della descrizione del ciclo produttivo;
 - diminuzione della potenzialità massima di allevamento da 2.550 capi (oltre 30 kg) a 2.137 capi (oltre 30 kg);
 - scorporazione dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche derivanti dalle civili abitazioni adiacenti l’installazione, dal provvedimento di AIA. Le civili abitazioni non fanno parte del perimetro

dell'installazione affittata dall'Azienda Agricola Castiglioni, per cui tutti gli obblighi relativi l'autorizzazione allo scarico e gli adempimenti normativi restano in capo al titolare dell'Autorizzazione, attualmente Soc. Coop. Agr. CLAI;

- aggiornamento del Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte;

In particolare:

- a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al paragrafo “Descrizione del Ciclo Produttivo”, viene interamente sostituito da quanto di seguito riportato :

Stato attuale

L'allevamento sorge su una superficie complessiva di 47.908,47 m² di cui 2.138,39 m² di superficie utile di allevamento. Il ciclo produttivo svolto nell'installazione prevede l'ingresso di capi di circa 25 kg (lattonzoli), che vengono sistemati nei ricoveri presenti (n. 8a, 8b, 9, 10 e 11), e sottoposti alla fase di ingrasso fino al raggiungimento del peso ideale di macellazione di circa 160 kg di peso vivo (suini grassi da salumificio). Non avvengono spostamenti interni dei suini tra i ricoveri, fatto salvo per i capi che necessitano di essere trasferiti nei locali di infermeria (operazioni che avvengono su idonei mezzi). Generalmente viene svolto un solo ciclo di allevamento all'anno della durata di 8 mesi circa (240 giorni).

Il sito è costituito da 8 capannoni, suddivisi in più zone e un magazzino. A seguito della dismissione di parte dell'attività avvenuta nel 2009, i capannoni utilizzati come ricoveri sono 4, oltre a due capannoni, di cui uno utilizzato solo in parte (sezione 6c), adibiti ad infermeria. Nello specifico, le stalle utilizzate sono di seguito elencate:

Ricovero 8a : SUA = 324,16 m², capienza massima n. 324 capi;

Ricovero 8b : SUA = 328,16 m², capienza massima n. 328 capi;

Ricovero 9 : SUA = 1.139 m², capienza massima n. 1.139 capi;

Ricovero 10 : SUA = 166,88 m², capienza massima n. 166 capi;

Ricovero 11 : SUA = 180,59 m², capienza massima n. 180 capi;

Ricovero 5a, 5b, 6c: SUA = 278,21 mq (infermeria non conteggiata per la consistenza massima).

*In conformità alle disposizioni impartite dal D.Lgs. 122/2011 (Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini) la **potenzialità massima** di allevamento risulta paria a **2.137 capi (di oltre 30 kg)**, corrispondenti a 192,33 t p.v., pari alla **potenzialità effettiva**.*

*Sulla base dei parametri di calcolo stabiliti dal Regolamento Regionale n.3/2017, il quantitativo totale di liquame prodotto, per un carico di **192,33 t di peso vivo**, rapportato a 240 giorni di presenza dei capi, è pari a **8.464 m³**, corrispondente a **21.156 kg di azoto**. Il tipo di stabulazione adottata permette la formazione di solo liquame.*

Il tipo di stabulazione varia in ogni capannone:

Ricoveri 8a, 8b: Pavimento pieno con corsia esterna di defecazione fessurata;

Ricoveri 9, 10: Pavimento totalmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante;

Ricovero 11: Pavimento pieno con corsia esterna piena e lavaggio periodico a fine ciclo.

Le pulizie dei ricoveri avvengono con acqua e vengono svolte alla fine del ciclo, prima dell'ingresso nei box dei capi. Le operazioni di pulizia e disinfezione sono seguite dal vuoto sanitario e tali azioni durano in media 10-15 giorni.

I liquami prodotti dall'allevamento sono gestiti tramite il sistema di rimozione a vacuum (capannoni 9 e 10), e con sistema di rimozione rapido (capannoni 8a, 8b e 11) e avviati tramite tubature ai bacini di raccolta.

L'azienda dispone di due bacini in cemento, a loro volta divisi in due sezioni, 19A-19B e 16A-16B posti nelle immediate vicinanze dell'installazione (Tavola 3A presentata il 27/04/2012). I bacini hanno un volume complessivo pari a 7.902,4 mc, e al loro interno avviene l'ossigenazione dei liquami e una fase di decantazione. Il volume utile dei bacini è sufficiente a garantire lo stoccaggio di tutti i liquami prodotti (in relazione alla potenzialità massima).

L'ultima verifica di collaudo effettuata per il bacino 19A-19B è stata effettuata nel 2014, mentre il bacino 16A-16B è stato collaudato nel 2008, per cui è prevista una verifica di collaudo da effettuarsi entro il 31/12/2018. Entrambi sono realizzati con struttura in cemento armato. Nelle vicinanze dei laghi 19A-19B sono stati posizionati due piezometri per il controllo della tenuta dei laghi, e altri due sono stati installati in data 2/07/2013 nelle vicinanze dei bacini 16A-16B.

L'impianto è dotato anche di una platea di stoccaggio letami, che comunque non viene utilizzata, in quanto non si ha produzione degli stessi per la tipologia di stabulazione adottata.

Le attività di spandimento e/o cessione di tutti o parte degli effluenti prodotti nel proprio allevamento suinicolo sito in comune di Brisighella, località Marzeno, saranno condotte in conformità alle norme settoriali vigenti e ai Regolamenti di igiene e ordinanze comunali.

- b) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – al capitolo C2, punto a) “Scarichi idrici”, viene interamente sostituito da quanto di seguito riportato :

I reflui prodotti corrispondono:

- Acque pluviali: provenienti dal dilavamento dei tetti e superfici impermeabili perimetrali e convogliate tramite tubazione dedicata sul terreno nei punti (S2-S3);

L'azienda è dotata di una rete fognaria che raccoglie sia le acque meteoriche ricadenti sui tetti dei capannoni n.6-7-8, sia dalle aree impermeabili scoperte poste tra i capannoni stessi. Le acque vengono convogliate sul terreno nei punti di scarico S2-S3 (riferimento a Planimetria n.03 “Identificazione scarichi idrici e pozzi”, presentata il 27/04/2012). Tali acque sono ritenute pulite in quanto non contaminate dal ciclo produttivo dell'allevamento.

Gli edifici rurali adiacenti all'installazione non fanno parte del perimetro aziendale e non sono ricompresi nell'affitto dell'installazione, ma restano di proprietà della Soc. Coop. Agr. CLAI, pertanto anche la gestione dei sistemi di trattamento afferenti al punto di scarico S4 rimane in capo a quest'ultima, come anche lo scarico delle acque pluviali di dilavamento dei tetti delle abitazioni afferenti al punto di scarico S1.

Nel fabbricato “Servizi generali”, facente parte dell'installazione, è presente un locale adibito a servizio igienico non utilizzato.

Nell'impianto è presente una superficie impermeabile di circa 500 mq, interessata dalla movimentazione dei suini. Lo spostamento dei capi avviene solo nei casi in cui un animale debba essere trasferito dal ricovero all'infermeria o viceversa. Tale attività non genera imbrattamento delle superfici, le quali vengono gestite tramite l'applicazione delle modalità previste dal Piano di gestione delle aree impermeabili scoperte presentato in data 08/02/2018 (acquisito al PGRA/2018/1940 del 09/02/2018). Pertanto, l'azienda non rientra nel campo di applicabilità della DGR 286/05.

- c) le seguenti prescrizioni, definite nell'Allegato - Sezione D – al capitolo D2.5 – Emissioni in acqua, di seguito riportate **si intendono soppresse**, in quanto non più pertinenti:

- *gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori e fossa Imhoff, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate al fine di assicurare un buon funzionamento. Per quanto riguarda il depuratore occorre che vengano effettuate manutenzioni ordinarie e controlli specifici da parte di tecnici competenti in accordo con la ditta fornitrice per mantenerlo sempre in perfetta efficienza. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza;*
- *i pozzetti ufficiali di prelevamento dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e pulizia;*
- *la planimetria della rete fognaria, Tavola del 05/11/2007, deve essere resa disponibile alle Autorità incaricate per i controlli, quindi conservata unitamente al presente atto.*

4. **di stabilire** che il gestore, nell'ambito della procedura di Riesame, da attivare nei tempi previsti dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione n. 20360 del 14/12/2017, oltre che a trasmettere tutta la documentazione tecnica necessaria all'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà:
- dare evidenza del rispetto del limite emissivo (BAT-AEL) per ogni singolo ricovero, come previsto dalla BAT30 – Tab. 2.1 del documento BAT Conclusion, prevedendo eventualmente interventi di adeguamento e tempi per la realizzazione degli stessi che tengano conto della scadenza prevista all'art. 29-octies, comma 6;
 - presentare un aggiornamento della Relazione di impatto acustico delle attività svolte dall'azienda, redatta sulla base di una perizia acustica strumentale. La relazione dovrà essere redatta secondo le norme tecniche di settore (UNI 11143-5) fornendo i rilievi fonometrici aggiornati sulla rumorosità prodotta dalle apparecchiature e dall'attività. La perizia acustica dovrà essere condotta nelle modalità e nella tempistica già definite dall'AIA n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i..
5. **di confermare la validità dell'AIA** di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i. mantenendola fissata al **19/05/2024**, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, commi 3 e 4 del D.Lgs 152/2006 e smi ;
6. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1532 del 19/05/2014 e s.m.i.;

7. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato.

Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Brisighella e all'Azienda USL della Romagna – Servizio Veterinario, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

8. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
9. **di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.